Regolamento esonero crediti formativi

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia

approvato nella seduta del 5 dicembre 2019

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia,
visto l'art. 15 del Regolamento sulla Formazione Continua n. 6/2014;
verificato che i casi di impedimento statisticamente più frequenti sono quelli costituiti dalla gravidanza o dall'assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 15 comma 2 lettera a);
ritiene di disciplinare in maniera uniforme l'entità della riduzione dei crediti formativi da acquisirsi nei casi di impedimento sopra indicati e a tal fine

delibera

di approvare, con decorrenza dal 01 gennaio 2020, l'adozione dei seguenti criteri per la concessione della durata ed entità dell'esonero, nei casi di cui all'art. 15 comma 2 lettera a):

Gravidanza e parto

Per il caso di gravidanza, non a rischio: ritenuto congruo individuare il periodo di impedimento effettivo negli ultimi tre mesi di gestazione, si applicherà la riduzione di n. 2 crediti formativi per ogni mese, per complessivi **6 CF in materia non obbligatoria.**

Per gravidanza a rischio, documentalmente comprovata con idonea certificazione medica: esonero dal conseguimento dei crediti formativi per l'intero periodo di gestazione. In tale periodo si applicherà la riduzione di n. 2 crediti formativi per ogni mese, **per complessivi 18 CF, di cui 2 CF in materia deontologica.**

Adozione all'estero

Esonero dei crediti formativi per l'intero periodo di durata del soggiorno trascorso all'estero del genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo. In tale periodo si applicherà la riduzione di n. **2 CF per ogni mese**.

Doveri connessi a maternità o paternità

Per il primo anno di vita del neonato: **esonero di 20 CF, di cui 3 CF in materia deontologica,** a partire dalla nascita, secondo il seguente criterio:
-se la nascita interviene dal 01.01 al 31.03: esonero totale anno in corso;
-se la nascita interviene dal 01.04 al 30.06: esonero 15 CF per l'anno in corso e 5 CF per l'anno successivo;
-se la nascita interviene dal 01.07 al 30.09: esonero 10 CF per l'anno in corso (pari ad 1/2 dell'anno formativo) e 10 CF per l'anno successivo;
-se la nascita interviene dal 01.10 al 31.12: esonero 5 CF dell'anno in corso e 15 CF per l'anno successivo;
Dal compimento di 1 anno del bambino ai 2 anni: esonero 10 CF di cui 1 CF in materia deontologia.
Dal compimento di 2 anni del bambino ai 3 anni: esonero 5 CF in materia non obbligatoria.
Ai casi di maternità o paternità sono equiparati **i casi di adozione.**
L'esonero verrà concesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **previa richiesta dell'interessato**.
Tali esoneri, nel caso di genitori entrambi avvocati, saranno riconosciuti ad uno solo di essi.
Rimane salva la possibilità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di discostarsi da tali criteri, in particolari casi specificamente motivati e comprovati.